

CIRCOLARE NR. 01 – GENNAIO 2019

LA LEGGE DI BILANCIO 2019 E LE AGEVOLAZIONI DEL PIANO NAZIONALE IMPRESA 4.0

La Legge 30 dicembre 2018, n.145 (Legge di Bilancio 2019) conferma, in parte rimodulando, le principali misure agevolative per investimenti a favore delle imprese previste nel Piano Nazionale Impresa 4.0.

Di seguito forniamo un dettaglio delle principali misure confermate dalla Legge di Bilancio 2019.

ARGOMENTI:

1. IPER AMMORTAMENTO
2. SABATINI TER
3. CREDITO D'IMPOSTA R&S
4. BONUS FORMAZIONE 4.0

1. IPER AMMORTAMENTO

La legge di Bilancio 2019 ha **confermato per tutto il 2019** il periodo di fruibilità dell'**IPERMMORTAMENTO**, cambiando però la struttura dell'agevolazione, con l'obiettivo di favorire le PMI.

E' stato, invece, soppresso il SUPERAMMORTAMENTO tranne per i beni immateriali come di seguito specificato.

Per l'**IPERAMMORTAMENTO** è stato, quindi, esteso l'ambito temporale di applicazione della maggiorazione dell'agevolazione per gli **investimenti INDUSTRIA 4.0** di cui all'**allegato A alla Legge di Bilancio 2017 effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.**

Le Legge di Bilancio 2019 ha apportato una modifica alla misura agevolativa introducendo **differenti aliquote** in base al taglio di investimento. Nello specifico, a partire dal 1° gennaio 2019, la maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti si applica nella misura del:

- **170% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;**
- **100% per gli investimenti compresi tra 2,5 e 10 milioni di euro;**
- **50% per gli investimenti compresi tra 10 e 20 milioni di euro.**

SUPER AMMORTAMENTO PER BENI IMMATERIALI

La legge di Bilancio 2019 proroga anche il **SUPER AMMORTAMENTO** per i **BENI IMMATERIALI** confermando la maggiorazione nella **misura del 40%**.

Il beneficio spetta alle imprese che effettuano investimenti ricompresi **nell'allegato B alla Legge di Bilancio 2017 entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione**

E' previsto che **sono ammissibili anche i costi** sostenuti a titolo di canone per l'accesso, mediante soluzioni di **cloud computing**, a beni immateriali di cui all'allegato B della legge di Bilancio 2017, limitatamente alla quota del canone di competenza del singolo periodo d'imposta di vigenza della disciplina agevolativa.

2. SABATINI TER

La legge di Bilancio per il 2019 ha stanziato **nuovi fondi** per la **SABATINI TER**: 48 milioni di euro per l'anno 2019, 96 milioni di euro per ogni anno dal 2020 al 2023 e 48 milioni di euro per il 2024.

Tali fondi dovranno, unitamente ad eventuali revoche e rinunce, soddisfare le richieste delle imprese rimaste in sospeso nel 2018 e, solo successivamente, potranno essere utilizzati per garantire la riapertura dello sportello per la presentazione di nuove domande.

L'avviso MISE di chiusura dello sportello del 04 dicembre 2018 prevede che **“le domande delle imprese presentate alle banche o intermediari in data antecedente al 4/12/2018 e non incluse in una richiesta di prenotazione delle risorse inviata dalle medesime banche o intermediari finanziari al Ministero in caso di rifinanziamento della misura, potranno essere inserite dalle stesse in una specifica richiesta di prenotazione da presentare nel momento in cui saranno disponibili tali eventuali risorse finanziarie, mantenendo i diritti e le condizioni derivanti dalla data di presentazione originaria. Nella medesima richiesta di prenotazione andranno considerati anche gli importi relativi a eventuali richieste di prenotazione del mese di dicembre non soddisfatte”**.

Non avendo natura retroattiva rispetto agli investimenti realizzati prima della data di invio della domanda di agevolazione, da una eventuale riapertura della SABATINI resteranno comunque escluse le imprese che hanno effettuato ordini dal 4 dicembre in poi.

3. CREDITO D'IMPOSTA R&S

In materia di CREDITO D'IMPOSTA PER R&S la Legge di Bilancio 2019 introduce delle MODIFICHE di natura **SOSTANZIALE (in vigore dal 01.01.2019) E FORMALE (in vigore dal 01.01.2018)**.

MODIFICHE DI NATURA SOSTANZIALE (in vigore dal 01.01.2019)**1. MISURA E LIMITI DELL'AGEVOLAZIONE**

In linea generale, la **misura del credito d'imposta passa dal 50% al 25%** delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.

Tuttavia, il credito d'imposta si applica nella misura del 50% con riferimento alle seguenti specifiche ipotesi:

- a) *Spese relative al personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo.*
- b) *Spese relative ai contratti stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati per il diretto svolgimento delle attività R&S e ai contratti stipulati con start-up innovative e Pmi innovative per il diretto svolgimento delle attività R&S, a condizione, in entrambi i casi, che non si tratti di imprese appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente.*

Di conseguenza viene rimodulata al 25% l'aliquota relativa alle seguenti tipologia di spese:

- a) *Personale titolare di un rapporto di lavoro autonomo, o comunque diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo.*
- b) *Contratti stipulati con imprese diverse da quelle indicate sopra, per il diretto svolgimento delle attività di R&S ammissibili al tax credit a condizione che non si tratti di imprese appartenenti allo stesso gruppo della committente.*
- c) *Quote di ammortamento di strumenti ed attrezzature impiegate nelle attività di R&S.*
- d) *Competenze tecniche e privative industriali.*
- e) *Materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di R&S anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota.*

L'importo massimo annuo concedibile a ciascuna impresa a titolo di credito d'imposta R&S passa da 20 a 10 milioni di euro.

2. DETERMINAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

In base alle modifiche introdotte il credito d'imposta si applica:

- nella misura del 50% sulla parte dell'eccedenza agevolabile (data dalla differenza tra l'ammontare complessivo delle spese ammissibili sostenute nel periodo agevolato e la media del triennio 2012-2014) proporzionalmente riferibile alle spese per il personale e per i contratti di ricerca rispetto alle spese ammissibili complessivamente sostenute nello stesso periodo d'imposta agevolabile.
- e nella misura del 25% sulla parte residua.

In altri termini, la quota su cui applicare l'aliquota del 50% e quella residua su cui applicare l'aliquota del 25% vengono individuate in ragione della diversa incidenza della varie tipologie di spese su quelle complessivamente sostenute nel corso del periodo agevolabile.

MODIFICHE DI NATURA FORMALE (in vigore dal 01.01.2018)

1. UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA



Il credito d'imposta è **utilizzabile (mediante compensazione con F24) solo "subordinatamente" all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione contabile dei costi di R&S.**

2. RELAZIONE TECNICA

Per consentire l'espletamento delle attività di controllo successivo, le imprese beneficiarie del bonus devono redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sottoprogetti in corso di realizzazione.

La relazione, nel caso di attività di R&S organizzate e svolte internamente all'impresa, deve essere predisposta a cura del relativo responsabile aziendale o del responsabile del singolo progetto o sottoprogetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell'impresa.

Nel caso in cui le attività di ricerca siano commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all'impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività di R&S.

4. CREDITO D'IMPOSTA FORMAZIONE 4.0

Con la legge di Bilancio 2019 si estende il **BONUS FORMAZIONE 4.0**, ossia il credito di imposta per le **spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie abilitanti** previste dal Piano nazionale industria 4.0, di cui all'art. 1, commi da 46 a 55, della legge di Bilancio 2018.

Le imprese potranno, quindi, contare su tale agevolazione anche per le **spese sostenute nell'anno 2019**.

Rispetto alla disciplina in vigore fino al 31 dicembre 2018, viene introdotta una differenziazione dell'agevolazione in funzione della dimensione dell'impresa.

Pertanto, nella nuova versione del beneficio, nel 2019, il credito di imposta compete nella misura del:

- **50% delle spese ammissibili, per le piccole imprese;**
- **40% delle spese ammissibili, per le medie imprese;**
- **30% delle spese ammissibili, per le grandi imprese.**

Cambia anche l'importo massimo che ciascuna impresa può beneficiare. In particolare, nel 2019, il bonus spetta nel limite massimo annuale di:

- **300.000 euro nel caso di piccole e medie imprese;**
- **200.000 euro nel caso di grandi imprese** come individuate ai sensi dell'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014.